

Allegato n. 5 Consultazione – Modulo commenti

Regolamento: REQUISITI ASSICURATIVI APPLICABILI AI VETTORI AEREI E AGLI ESERCENTI DI AEROMOBILI EX REGOLAMENTO (CE) N. 785/2004 E RELATIVO REGIME SANZIONATORI

Considerazioni generali:

L'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), con le sue associate, plaude all'iniziativa dell'ENAC di revisione e aggiornamento della normativa sui requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti, di cui si condivideva la necessità.

Le osservazioni che si vanno a svolgere, e le modifiche proposte dalla scrivente Associazione vanno nell'ottica di una maggiore certezza e chiarezza dei rapporti, affinché sia sempre verificabile l'esistenza di una valida copertura assicurativa, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, che disciplina il settore assicurativo e a garanzia della sicurezza dei trasporti, dei passeggeri, e del volo.

N°	Commento		Commento	Modifica proposta del testo	Posizione ENAC inerente il commento (*)	Motivazioni ENAC (**)	
	Nome dell'organizzazione o del soggetto che commenta	Capitolo, paragrafo, figura					
1	ANIA	Art. 3	6	<p>Nella versione in commento della normativa EAL-17, sono state aggiunte alcune definizioni preliminari.</p> <p>A titolo generale, si osserva che occorrerebbe, quindi, utilizzare la medesima definizione in tutti i punti del testo, per evitare di ingenerare confusione in un lettore non "tecnico".</p> <p>Ancora, crediamo utile, per uniformità del sistema, fare riferimento alle definizioni già esistenti nell'ordinamento, sia per quanto riguarda quella di "impresa di assicurazione" (definizione che, quindi, dovrebbe essere sostituita a quella di "assicuratore"), sia per la definizione di "intermediario assicurativo" (di cui, poi, il broker è una specie).</p> <p>Inoltre, crediamo utile inserire una specifica definizione per la coassicurazione, istituto disciplinato dal codice civile e dalle leggi di settore, affinché sia chiaro che il Regolamento in commento non intende derogare alla normativa di settore.</p> <p>Correlativamente alle modifiche proposte, per uniformità andrebbe modificato altresì l'art. 5 (su cui, si veda il commento successivo).</p> <p>Infine, e sempre in ottica di chiarezza e trasparenza, crediamo utile che nella nozione di "base aggregata" sia chiarito che si intende per ciascun rischio, e non per ciascuna impresa di assicurazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • All'art. 3, co.1, lett a) Sostituire la definizione con: "Impresa di assicurazione": l'impresa, che eserciti attività assicurativa ai sensi dell'art. 1, co.1, lett. c) del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, autorizzata dall'IVASS all'esercizio in Italia dei rami ricompresi nelle "Assicurazioni Aeronautiche". • All'art. 3, co 1, lett. e) Sostituire l'intero punto con: "Intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa, come definita dall'art. 106, co. 1, del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che sia iscritto al Registro degli Intermediati detenuto dall'IVASS ai sensi dell'art. 109 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209". • Inserire la definizione: "Coassicurazione: l'assicurazione di rischi ripartita tra più assicuratori ai sensi dell'art. 1911 e ss. del Codice Civile. Resta inteso che, laddove sia dia il caso di coassicurazione, il rapporto è gestito dall'impresa incaricata, ma tutte le imprese che assumono il rischio devono essere "imprese di assicurazione" ai sensi della definizione che precede". 	ACCOLTO ACCOLTO ACCOLTO	<p>La definizione proposta riprende quella già in vigore nell'ordinamento per cui è preferibile rispetto a quella utilizzata.</p> <p>La definizione proposta riprende quella già presente nell'ordinamento per cui è preferibile rispetto a quella utilizzata.</p> <p>L'inserimento di tale definizione risulta utile ai fini di una migliore comprensione della portata del presente Regolamento.</p>

Allegato n. 5 Consultazione – Modulo commenti

Commento				Commento	Modifica proposta del testo	Posizione ENAC inerente il commento (*)	Motivazioni ENAC (**)
N°	Nome dell'organizzazione o del soggetto che commenta	Capitolo, paragrafo, figura	Pagina				
					<ul style="list-style-type: none"> All'art. 3, co., lett. e) Aggiungere "per ciascuna polizza". 	ACCOLTO	Tale specifica è utile ai fini di una migliore comprensione della nozione di base aggregata.
2	ANIA	Art. 5	8 e 9	<p>In linea e in correlazione con le modifiche proposte nelle definizioni (su cui, si v. punto precedente), si propone di adeguare l'art. 5 che fa riferimento a nozioni che, qualora il nostro precedente commento fosse accolto, sarebbero già definite. Sempre con riferimento all'art. 5, e in ottica di massima tutela dei passeggeri, non è chiara la modifica svolta al comma 1 che rivoluzione la disciplina previgente, in base alla quale era previsto che "<i>Per i titolari di licenza di trasporto aereo o di lavoro aereo rilasciata dall'ENAC è richiesto obbligatoriamente l'utilizzo del modello A</i>". In ottica di massima tutela del passeggero e del volo, non si crede opportuno che tale disciplina vada modificata. Pertanto, con riferimento al primo e al secondo comma, si suggerisce di lasciare invariata, (<i>mutatis mutandis</i>, e quindi adeguandola alle nuove definizioni - quindi, tra l'altro, eliminando il riferimento all'art. 1911 c.c. - e, se del caso, ai corretti riferimenti ipertestuali) la precedente versione. In effetti, la definizione di "impresa di assicurazione" già prevede che essa debba essere autorizzata all'esercizio del ramo in Italia; stesso vale per la nozione di intermediario, che ricomprende il requisito dell'iscrizione nel Registro IVASS. Infine, e in correlazione con la modifica suggerita ai Modelli A e B, al fine di consentire l'emissione del certificato e della nota ENAC nel rispetto dei tempi previsti e al fine di non ingenerare quindi criticità operative per gli assicurati, si suggerisce che le quote di riparto possano essere comunicate entro cinque giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Art. 5, commi 1 e 2, modificare come di seguito: "Ai sensi dell'art. 5 par. 1 del Regolamento, i soggetti destinatari del Regolamento stesso devono possedere un certificato di assicurazione, redatto secondo uno dei modelli allegati, in cui si dimostri di rispettare i requisiti assicurativi minimi stabiliti da detto Regolamento. Per i titolari di licenza di trasporto aereo o di lavoro aereo rilasciata dall'ENAC è richiesto obbligatoriamente l'utilizzo del modello A." Art. 5, co. 3., sostituire con "<i>Nei casi di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 c.c.</i>, tale circostanza viene indicata nel certificato di assicurazione redatto secondo i Modelli A e B allegati. Entro cinque giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa, l'intermediario assicurativo, ove presente, o in mancanza l'impresa di assicurazione individuata come incaricata trasmette all'ENAC l'elenco delle imprese che hanno assunto il rischio, nonché le relative quote di riparto del rischio assicurato". 	NON ACCOLTO PARZIALMENTE ACCOLTO	<p>Si ritiene di non poter accettare la proposta di modifica per i motivi che seguono. L'art. 4, comma 1, richiede ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili il possesso di apposita assicurazione in linea con i requisiti e le coperture minime stabilite dal Reg. (CE) n. 785/2004. Viceversa, l'art. 5 richiede ai soli titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'ENAC la redazione del certificato assicurativo secondo i Modelli allegati. Pertanto, se a tutti i destinatari del presente Regolamento (che coincidono con i destinatari del Reg. 785/2004) è richiesto il possesso di idonea assicurazione, solo i titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'ENAC dovranno redigere il relativo certificato attenendosi ai Modelli allegati. Si rammenta che l'istituto del lavoro aereo è ormai superato, alla luce del Reg. (UE) 965/2012.</p> <p>L'osservazione può essere accolta solo parzialmente, per il motivo che segue. Se può ritenersi opportuno consentire alle imprese in coassicurazione di comunicare entro cinque giorni dalla data di presentazione del Modello le relative quote di riparto (salvo comunque garantire la copertura al 100% del rischio assicurato), tale opportunità non si ravvisa per gli intermediari i quali, per la natura delle funzioni che svolgono, nel momento in cui presentano il Modello all'Autorità sono già a conoscenza delle relative quote di riparto e non possono certificare, a differenza dell'impresa di assicurazione individuata come incaricata in coassicurazione, la copertura al 100% del rischio assicurato.</p> <p>Pertanto, in accoglimento parziale dell'osservazione, si modifica il testo dell'art. 5, co. 3 come segue: "<i>Nei casi di coassicurazione tale circostanza viene indicata nel certificato di assicurazione redatto secondo il Modello A e l'impresa di assicurazione individuata come incaricata garantisce che la copertura assicurativa è pari al 100% del rischio assicurato e si impegna a produrre nel termine di cinque giorni dalla presentazione del Modello l'elenco delle imprese che hanno assunto il rischio, nonché le relative quote di riparto del rischio assicurato all'indirizzo pec protocollo@enac.gov.it.</i>"</p> <p>Alla luce di tale modifica, si ritiene di dover aggiungere un successivo co. 4, che così dispone: "<i>L'intermediario assicurativo utilizza il Modello B dando contestuale evidenza dell'elenco delle imprese che hanno assunto il rischio, nonché delle relative quote di riparto del rischio assicurato</i>".</p>

Allegato n. 5 Consultazione – Modulo commenti

Commento				Commento	Modifica proposta del testo	Posizione ENAC inerente il commento (*)	Motivazioni ENAC (**)
N°	Nome dell'organizzazione o del soggetto che commenta	Capitolo, paragrafo, figura	Pagina				
				Occorrerebbe, quindi, che sia fornito un indirizzo ENAC al quale trasmettere tale informazione.			
3	ANIA	MODELLO A e MODELLO B in italiano		<p>Non è chiaro, e può ingenerare confusione sul soggetto che debba avere la qualità di soggetto autorizzato (posto che debbono averla tutti i soggetti che assumono il rischio in coassicurazione) l'inciso - presente solo nella versione italiana relativa alla coassicurazione (<i>"in qualità di Compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dall'IVASS"</i>).</p> <p>A riguardo, crediamo che, nel momento in cui nella iniziale definizione si recepisca questo importante, anzi fondamentale, requisito (ovverosia che le imprese che assumono il rischio debbano essere a ciò autorizzate dall'IVASS per l'Italia), allora l'inciso sia superfluo.</p>	Eliminare <i>"in qualità di Compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dall'IVASS"</i>	ACCOLTO	Si condivide la preoccupazione di possibili fraintendimenti, visto l'accoglimento della proposta definizione di <i>"impresa di assicurazione"</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. a).
4	ANIA	MODelli A e B (sia italiano, sia inglese)		<p>Correlativamente alla modifica proposta all'art. 5, e al fine di una consentire la spedita emissione del certificato assicurativo e della nota ENAC, crediamo che la tabella con le quote di riparto non debba essere inserita in certificato, ma debba invece essere comunicata all'ENAC per le attività di sua competenza.</p> <p>In subordine, e sempre ai fini di trasparenza e semplificazione, crediamo utile inserire nella tabella lo Stato nel quale hanno sede i coassicuatori. Invero, molte società hanno sedi diverse in diversi paesi ed è quindi importante sapere quale sede è coinvolta nel rischio.</p>	<p>Eliminare la tabella con le quote di riparto.</p> <p>In subordine, inserire la colonna "Sede dell'Impresa (Nazione)"</p>	PARZIALMENTE ACCOLTO ACCOLTO	<p>Si rinvia alle argomentazioni contenute nella motivazione dell'accoglimento parziale alla proposta di modifica dell'art. 5, comma 3 e, pertanto, si procede all'eliminazione delle tabelle con le quote di riparto unicamente quanto al Modello A (sia italiano sia inglese).</p> <p>Si ritiene di accogliere l'inserimento della colonna "Sede dell'Impresa (Nazione)", condividendo l'importanza di conoscere la specifica sede della società assicurativa coinvolta nel rischio.</p>
	ANIA	MODELLO B		Come noto, la stipula di una polizza, <i>rectius</i> del contratto di assicurazione, avviene tra due parti ovvero il Contraente e la Società di Assicurazione. Il Broker, che va ricordato rappresenta l'Assicurato, intermedia la trattativa.	<p>Nella versione italiana:</p> <p>Sostituire <i>"stipulato la/e seguente/i polizza/e in nome e per conto della/e società di assicurazione"</i></p> <p>con <i>"aver intermediato la stipula della/e seguente/i polizza/e n. _____ emessa dalla/e società di assicurazione regolarmente autorizzata dall'IVASS e</i></p>	ACCOLTO	Si ritiene che la proposta modifica consenta di comprendere in maniera più efficace l'attività svolta dall'intermediario.

Allegato n. 5 Consultazione – Modulo commenti

Commento				Commento	Modifica proposta del testo	Posizione ENAC inerente il commento (*)	Motivazioni ENAC (**)
N°	Nome dell'organizzazione o del soggetto che commenta	Capitolo, paragrafo, figura	Pagina				
					<p>di emettere il presente certificato in nome e per conto della/e società di assicurazione che tal scopo hanno fornito apposita autorizzazione _____</p> <p>Nella versione inglese: "entered into the following insurance policy(ies) on behalf of and for the account of the" con "negotiated the following insurance policy(ies) no. _____ issued by Insurance Company(ies) _____ which have been regularly authorized by IVASS and to issue this certificate in the name and on behalf of the insurance company(ies) that have provided specific authorization for this purpose _____"</p>	ACCOLTO	v. motivazione di cui <i>supra</i> (versione italiano).

campi a cura di ENAC

(*) accolto / parzialmente accolto / notato / non accolto

(**) [in caso di "accolto"]: Inserire la spiegazione del perché la proposta è stata accolta. ENAC ha modificato il testo come proposto.

[in caso di "parzialmente accolto"]: Inserire la spiegazione del perché e cosa è stato accolto parzialmente . ENAC ha rivisto il testo di conseguenza.

[in caso di "notato"]: Se potrà essere utile, spiegare perché il commento è stato notato e nessuna azione è stata intrapresa. ENAC prende atto del commento, ma non cambierà il testo.

[in caso di "non accolto"]: ENAC non si trova in accordo con il commento. Inserire la spiegazione del perché il commento non è accoglitibile. ENAC non cambierà il testo.